SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2008, n. **150.**

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, ALTHEA, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia, nonché a consentire la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia e, altresì, a corrispondere ad esigenze sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere *a)* e *d)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

5. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

10. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza».

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 1, comma 12, pari complessivamente a euro 147.734.744 per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 87.867.642, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze	1.155.000;
Ministero della giustizia	706.000;
Ministero degli affari esteri	11.478.000;
Ministero della pubblica istruzione	2.457.000;
Ministero dell'interno	815.000;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	130.000;
Ministero per i beni e le attività culturali	1.618.000;
Ministero della salute	449.000;
Ministero dei trasporti	841.000;
Ministero dell'università e della ricerca	985.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0175

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Teramo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Teramo ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Chiodi;

Considerato che, in data 28 luglio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teramo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leopoldo Di Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teramo è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Chiodi.

Il citato amministratore, in data 28 luglio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 27319/Area II del 18 agosto 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teramo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leopoldo Di Mattia.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Michele di Serino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Michele di Serino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Michele di Serino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Cava è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Michele di Serino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 agosto 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21809/13-4/Area II dell'8 agosto 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele di Serino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Maria Antonietta Cava.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alfonso Noce è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 luglio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38225/2008/ Area II del 31 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Noce.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06984

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Passerino Carlos Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Passerino Carlos Roberto, nato a Esperanza (Argentina) il 23 novembre 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale giordano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero en Construcciones», conseguito presso l'«Universidad Tecnologica Nacional» 5 agosto 1987;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil» de la provincia de Santa Fè dal 20 giugno 1997;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 18 aprile 2008;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» - sez. A - settore civile ambientale per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Passerino Carlos Roberto, nato a Esperanza (Argentina) il 23 novembre 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06992

DECRETO 17 settembre 2008.

Modifica al decreto 3 settembre 2008, relativo al riconoscimento, al sig. Obad Sanad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 3 settembre 2008, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Obad Sanad, nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato anche il secondo nome proprio del richiedente;

Considerato che successivamente alla acquisizione della cittadinanza italiana il sig. Obad non può più utilizzare il secondo nome proprio;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Obad;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto datato 3 settembre 2008, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Obad Sanad nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato», è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome e cognome del richiedente la frase: «Obad Sanad Saeed» è sostituita dalla frase «Obad Sanad».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2008.

Roma, 17 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06993

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, nel quale sono confluite le disposizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 319 del 1994;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Torres Maria De Los Reyes, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «tecnico especialista en Higiene Dental» conseguito nel 1993 presso la «Junta de Andalucia Consejeria de Educatcion y Ciencia - I.E.S. Santa Aurelia» - Assessorato all'educazione e alla scienza I.E.S. Santa Aurelia - di Siviglia (Spagna), al fine dell'esercizio della professione in Italia di dietista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi previsto dall art. 6 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, espresso nella seduta del giorno 6 luglio 2006;

Vista la nota DGRUPS/IV/25612/I.5.I.J.3/2 in data 2 agosto 2006 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes che il riconoscimento del precitato titolo professionale è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un esame teorico-pratico che si svolgerà in lingua italiana nelle seguenti discipline: anatomia generale, anatomia del collo e della testa, fisiologia, istologia, patologia orale e legislazione oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;

Preso atto che la sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, ha dichiarato di voler effettuare, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento;

Vista la nota UniSR/PR/AES/044/BG/ng datata 5 giugno 2008 del presidente del corso di laurea in igiene dentale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano che ha comunicato l'esito favorevole della misura compensativa sopra citata;

Accertata di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Tecnico especialista en Higiene Dental» conseguito nel 1993 presso la «Junta de Andalucia Consejeria de Educatcion y Ciencia - I.E.S. Santa Aurelia» - Assessorato all'educazione e alla scienza I.E.S. Santa Aurelia - di Siviglia (Spagna), dalla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes nata a Siviglia (Spagna) il 28 gennaio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di igienista dentale (decreto ministeriale n. 137/1999), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06981

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2008.

Conferimento al Consorzio tutela vini D.O.C. «Breganze» dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 luglio 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Breganze», con sede in Breganze (Vicenza), via Roma n. 2, costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Breganze», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine ed alle citate indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 15 novembre 2004, con il quale è stato confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine ed alle citate indicazioni geografiche tipiche;

Vista l'istanza presentata in data 24 maggio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche tutelate citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 27 settembre 2007 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 2 settembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Breganze», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela vini D.O.C. «Breganze», con sede in Breganze (Vicenza), via Roma n. 2, già incaricato con i decreti 6 luglio 2000 e 15 novembre 2004 richiamati in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche tipiche citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Breganze», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini D.O.C. «Breganze», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini D.O.C. «Breganze» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A06990

DECRETO 17 settembre 2008.

Rettifica al decreto 27 giugno 2008, concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2008, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani»;

Vista la nota della regione Veneto del 29 agosto 2008, con la quale si segnala che nella modifica di che trattasi del predetto disciplinare di produzione, all'art. 2 è stata omessa rispetto al preesistente disciplinare di produzione la tipologia di vino relativa alla varietà di vite «Chardonnay», e con la quale ha richiesto la relativa integrazione al disciplinare medesimo;

Considerato che da verifica effettuata la predetta segnalazione risulta pertinente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, in accoglimento della richiesta della regione Veneto, alla rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008, inserendo in detto art. 2 la varietà di vite «Chardonnay» ed all'integrazione del relativo elenco codici ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 2, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», allegato al decreto ministeriale 27 giugno 2008, richiamato in premessa è sostituito dal seguente testo:

«La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di tipo dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Bianchetta trevigiana, Chardonnay, I.M. 6 0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco Pinot grigio Prosecco, Riesling renano Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Wildbacher, Tai (da Tocai friulano), Boschera, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici dei vini a I.G.T. «Colli Trevigiani» sono integrati con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI TREVIGIANI CHARDONNAY	C086	X	298	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGANI CHARDONNAY FRIZZANTE	C086	X	298	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI BIANCO	C086	X	299	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C086	X	299	1	X	X	F	0	X

08A06991

DECRETO 17 settembre 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1972, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Dolcetto di Ovada» DOC.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI OVADA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%. Tuttavia è consentito che nell'ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici ritenuti idonei alla coltivazione dalla regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio impasto;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3300;

forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Ovada» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. min. nat.
«Dolcetto di Ovada»	8	11,00% vol.

4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al controllo indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. È consentita la scelta vendemmiale ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: «Monferrato Dolcetto» e «Monferrato Chiaretto», «Monferrato».

Art. 5.

Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Prod. max vino
«Dolcetto di Ovada»	70%	5.600 lt/ha

3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. È consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. È consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vino a DOC «Dolcetto di Ovada» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa.

6. I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a DOC «Dolcetto di Ovada» possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Monferrato Dolcetto», «Monferrato Chiaretto», «Monferrato» purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino «Dolcetto di Ovada» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, talvolta fruttato e/o mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. È vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico «Ovada».

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Dolcetto di Ovada» per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale e di capacità consentità dalla legge, ma comunque non inferiori a 0,187 lt.

2. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.

3. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento del vino a DOC «Dolcetto di Ovada» devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.

4. In tutti i casi, è vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

5. I sistemi di chiusura per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»» devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
Dolcetto di Ovada	B122	X	073	2	X	X	A	0	X
Codice tipologia vino prevista da preesistente disciplinare da utilizzare per giacenze vendemmia 2007 e precedente									
Dolcetto d'Ovada Superiore	B122	X	073	2	B	X	A	1	X

08A06985

DECRETO 17 settembre 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada», già tipologia della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» ;

Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 179 del 1° agosto 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» Superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.

3. La tipologia «Dolcetto di Ovada» Superiore facente parte della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica

conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» DOCG.

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» superiore, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE» O «OVADA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;

«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «riserva»;

«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «vigna»;

«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «vigna» «riserva».

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;

giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4000;

forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. min. nat.
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»	7	12,00% vol.

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di t. 6 per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.

5. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età di tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno d'impianto:

Vino	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. nat. min.
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «Vigna»	3,60	12,50% vol.

al quarto anno d'impianto:

Vino	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. nat. min.
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «Vigna»	4,20	12,50% vol.

al quinto anno d'impianto:

Vino	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. nat. min.
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «Vigna»	4,80	12,50% vol.

al sesto anno d'impianto:

Vino	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. nat. min.
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «Vigna»	5,40	12,50% vol.

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

8. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

9. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

10. È consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: «Monferrato Dolcetto», « Monferrato».

Art. 5.

Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. Tuttavia «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Prod. max vino
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»	70%	4.900 lt./Ha
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «vigna»	70%	4.200 lt/Ha

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. È consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento, prima dell'immissione al consumo:

Tipologia	Durata	Decorrenza
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»	12 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» «Vigna»	20 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

7. È ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare D.O.C.G. conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

8. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Monferrato Dolcetto», «Monferrato» purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;

sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» con la menzione aggiuntiva «vigna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;

sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ovada», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «Vigna» abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e ««Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» Vigna, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. È vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico «Ovada».

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e» «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada Vigna» sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione « Riserva».

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA	A041	X	073	2	X	X	A	1	X
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA RISERVA	A041	X	073	2	A	X	A	1	X
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA VIGNA	A041	X	073	2	V	X	A	1	X
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA VIGNA RISERVA	A041	X	073	2	V	A	A	1	X

08A06897

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano dell'eccedenza di spesa farmaceutica relativa al medicinale «Luveris».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 22 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Luveris»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto LUVERIS, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada n. 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito:

https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

Allegato 1
Ripartizione territoriale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MERCK SERONO

Specialità medicinale: LUVERIS

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 52.394	€ 26.197
Valle d'Aosta	€ 1.542	€ 771
Lombardia	€ 84.083	€ 42.042
Pr. Aut. Bolzano	€ 2.300	€ 1.150
Pr. Aut. Trento	€ 3.145	€ 1.573
Veneto	€ 36.665	€ 18.332
Friuli V. Giulia	€ 6.900	€ 3.450
Liguria	€ 9.696	€ 4.848
Emilia Romagna	€ 44.530	€ 22.265
Toscana	€ 34.676	€ 17.338
Umbria	€ 4.192	€ 2.096
Marche	€ 7.754	€ 3.877
Lazio	€ 84.284	€ 42.142
Abruzzo	€ 4.851	€ 2.426
Molise	€ 2.225	€ 1.112
Campania	€ 45.854	€ 22.927
Puglia	€ 34.875	€ 17.437
Basilicata	€ 2.658	€ 1.329
Calabria	€ 6.708	€ 3.354
Sicilia	€ 45.254	€ 22.627
Sardegna	€ 4.407	€ 2.204
Italia	€ 518.994	

08A07000

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano dell'eccedenza di spesa farmaceutica relativa al medicinale per uso umano «Certican».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 22 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Certican»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto CERTICAN, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada n. 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

Allegato 1
Ripartizione territoriale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: NOVARTIS

Specialità medicinale: CERTICAN

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 114.172	€ 57.086
Valle d'Aosta	/	/
Lombardia	€ 388.850	€ 194.425
Pr. Aut. Bolzano	€ 62.320	€ 31.160
Pr. Aut. Trento	€ 42.966	€ 21.483
Veneto	€ 142.174	€ 71.087
Friuli V. Giulia	€ 37.069	€ 18.535
Liguria	€ 40.562	€ 20.281
Emilia Romagna	€ 301.451	€ 150.725
Toscana	€ 335.174	€ 167.587
Umbria	€ 58.218	€ 29.109
Marche	€ 28.642	€ 14.321
Lazio	€ 186.236	€ 93.118
Abruzzo	€ 24.915	€ 12.457
Molise	€ 10.270	€ 5.135
Campania	€ 293.561	€ 146.780
Puglia	€ 97.834	€ 48.917
Basilicata	€ 10.661	€ 5.331
Calabria	€ 36.909	€ 18.455
Sicilia	€ 84.121	€ 42.061
Sardegna	€ 119.875	€ 59.937
Italia	€ 2.415.979	

08A07001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 12 settembre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Andrea Falconi, console onorario della Repubblica di Cipro in Venezia.

08A06982

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prixar»

Estratto determinazione UPC n. 677 del 6 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.r.l., con sede in viale Luigi Bodio, 37/B, Milano, con codice fiscale n. 00795960152:

Specialità medicinale: PRIXAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033633013 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633025 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633037 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633049 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033633052 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633064 - «500» IV 1 flac 100 ml soluzione per infusione,

è ora trasferita alla società: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atridox»

Estratto determinazione UPC n. 701 dell'11 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Atrix Laboratories Gmbh, con sede in Hessenring 119 - 121, D - 61348 Bad Homburg, Germania:

Specialità medicinale ATRIDOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034819019 - 6 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale;

A.I.C. n. 034819021 - 1 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale;

A.I.C. n. 034819033 - 2 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale,

è ora trasferita alla società: Tolmar Gmbh, con sede in Feldbergstrastr. 27-29, Oberursel-Germania, Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dialinax»

Estratto determinazione UPC n. 674 del 6 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Serono S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, con codice fiscale 00399800580:

Specialità medicinale: DIALINAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035942010 - 20 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942022 - 28 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942034 - 30 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942046 - 50 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942059 - 56 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942061 - 60 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942073 - 84 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942085 - 90 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942097 - 100 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942109 - 120 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942111 - 180 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942123 - 600 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942135 - 20 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942147 - 28 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942150 - 30 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942162 - 50 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942174 - 56 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942186 - 60 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942198 - 84 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942200 - 90 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942212 - 100 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942224 - 120 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942236 - 180 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942248 - 600 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg,

è ora trasferita alla società: farmaceutici Caber S.p.a, con sede in Viale Città d'Europa, 681 - Roma, con codice fiscale 00964710388.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octegra»

Estratto determinazione UPC n. 675 del 6 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Innova Pharma S.p.a., con sede in via Civitali Matteo, 1 - Milano, con codice fiscale 90032460322:

Specialità medicinale OCTEGRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034564017 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564029 - «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564031 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564043 - «400 mg compresse rivestite con film» 25 (5×5) compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564056 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 (5×10) compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564068 - «400 mg compresse rivestite con film» 70 (7×10) compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564070 - «400 mg compresse rivestite con film» 80 (16×5) compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564082 - «400 mg compresse rivestite con film» 100 (10×10) compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564094 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564106 - «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564118 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564120 - «400 mg compresse rivestite con film» 25 (5×5) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564132 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 (5×10) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564144 - «400 mg compresse rivestite con film» 70 (7×10) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564157 - «400 mg compresse rivestite con film» 80 (8×10) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564169 - « 400 mg compresse rivestite con film» 100 (10×10) compresse in blister AL/AL,

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 05849130157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06989

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/402 del 23 luglio 2008, relativo alla variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Liponorm».

Nell'estratto riferito al medicinale «Liponorm», pubblicato nel supplemento ordinario n. 187 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008, alla pag. 234, ove è scritto:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/002, UK/H/0687/002-004/II/011, UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020,

leggasi:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/001, UK/H/0687/002-004/II/011, UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020.

08A07002

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/403 del 23 luglio 2008, relativo alla variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zocor».

Nell'estratto riferito al medicinale «Zocor», pubblicato nel supplemento ordinario n. 187 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008, alla pag. 235, ove è scritto:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/002, UK/H/0687/002-004/II/011, UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020;

leggasi:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/001, UK/H/0687/002-004/II/011, UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020.

08A07003

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefotaxima Germed Pliva».

Con la determinazione n. aRM - 129/2008-2376 del 5 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Germed Pliva Pharma S.pa. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CEFOTAXIMA GERMED PLIVA.

Confezione 035342031.

Descrizione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Confezione 035342029.

Descrizione: «1 g/14 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

08A06987

Revoca della sospensione di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ilomedin»

Con la determinazione aRSM - 29/2008-22 del 5 settembre 2008 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: ILOMEDIN.

Confezione: A.I.C. n. 027181027.

Descrizione: «0,05 mg/0,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 0,5 ml.

Confezione: A.I.C. n. 027181015.

Descrizione: «0,100 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 1 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano - 20156.

08A06994

Revoca della sospensione di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Neoasa»

Con la determinazione aRSM - 27/2008-955 del 5 settembre 2008 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: NEOASA.

Confezione: A.I.C. n. 034218065.

Descrizione: «2 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule.

Confezione: A.I.C. n. 034218053.

Descrizione: «4 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule.

Confezione: A.I.C. n. 034218040.

Descrizione: «500 mg/5g gel rettale» 20 tubi.

Confezione: A.I.C. n. 034218038.

Descrizione: «1,5 g polvere per sospensione rettale» 20 buste + 20 cannule + 1 flacone con imbuto.

Confezione: A.I.C. n. 034218026.

Descrizione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti.

Confezione: A.I.C. n. 034218014.

Descrizione: «400 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti.

Ditta titolare A.I.C.: Nopha S.r.l., via Alessandro Manzoni, 44 - Milano 20121.

08A06997

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Zadaxin»

con la determinazione aRSM - 28/2008-1361 del 5 settembre 2008 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: ZADAXIN.

Confezione: A.I.C. n. 028364014.

Descrizione: flac. liof. 2 mg + f. solv. 1 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Lisbona, 11 - Roma 00198.

08A06998

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° ottobre 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B48», «28L», «1L8», «I33», «M28» e «P13».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B48», «28L», «IL8», «I33», «M28» e «P13» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B47», «28K», «IK8», «I32», «M27» e «P12».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

08A06999

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-229) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00